

Spett.le Signor Sindaco Città di Alessandria

e, p.c. St.mo Direttore della Direzione Staff  
Risorse Umane ed Organizzazione

L O R O S E D I

Oggetto: parere in materia di attuale esperibilità di procedure attinenti alla cd. "progressione verticale". RISCONTRO.

In merito al parere circa l'ammissibilità delle progressioni verticali dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 150/2009, espresso dalla Vs. Direzione Staff Avvocatura, si concorda sulle conclusioni svolte dall'Ufficio alle quali aggiungo, *ad adiuvandum*, la mia personale ricostruzione dell'attuale situazione giuridica per punti essenziali.

1) **Decorrenza per gli enti locali del nuovo sistema di progressioni di carriera (art. 24 D. Lgs. 150/2009):**

Volendo accertare se tale norma debba considerarsi immediatamente applicabile, ovvero se la sua applicazione sia da considerare rinviata al 1° gennaio 2011, va immediatamente rilevato che l'art 24, comma 1 del decreto, con riferimento a tutte le amministrazioni pubbliche, dispone che il nuovo sistema delle progressioni in carriera entri a regime "a decorrere dal 1° gennaio 2010". Di contro si sostiene che il successivo art. 31 (commi 1 e 4) stabilisce, con precipuo riferimento agli enti locali, che l'adeguamento degli ordinamenti interni debba avvenire entro il 31 dicembre 2010, applicandosi fino ad allora "le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto"; tra le quali, in particolare, dovrebbe considerarsi sia l'art. 91, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui "gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente"; sia l'art. 4 del C.C.N.L. del 31.3.1999, relativo al personale del comparto delle «Regioni-Autonomie locali», che consente ai dipendenti il passaggio alla categoria immediatamente superiore nell'ambito del sistema di classificazione vigente, anche prescindendo dai titoli di studio ordinariamente previsti per l'accesso dall'esterno, nel limite dei posti vacanti della dotazione organica di tale categoria che non siano stati destinati all'accesso dall'esterno.

La Sezione Autonomie della Corte dei Conti, e diverse sezioni regionali della stessa Corte, negli ultimi mesi, hanno chiaramente ribadito che l'applicazione dell'art. 62 del decreto decorra dal 1° gennaio 2010 e che l'art. 91, comma 3, del TUEL deve ritenersi abrogato per incompatibilità con il decreto. Parimenti, la disposizione del contratto collettivo che disciplina l'istituto delle progressioni verticali deve ritenersi disapplicata dalle nuove disposizioni del decreto in tema di progressioni in carriera.

Secondo la citata interpretazione della Sezione delle Autonomie, il termine del 31 dicembre 2010, di cui al comma 4 dell'art. 31 del decreto va riferito più propriamente all'adeguamento del regolamento di organizzazione dell'ente, mentre l'art. 24, comma 1, del decreto è definito espressamente dall'art. 74 del decreto "norma di diretta attuazione dell'art. 97 della Costituzione" e "principio generale dell'ordinamento".

Ne consegue che l'art. 24 cit. si applichi, con la decorrenza ivi prevista (1° gennaio 2010), anche alle autonomie territoriali essendo le stesse tenute, al pari di ogni altra amministrazione pubblica, al rispetto del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.), nel cui alveo riposa, per consolidata giurisprudenza costituzionale, l'obbligo del concorso pubblico (cfr., da ultimo, Corte cost. 13 maggio 2010, n. 169 e 13 novembre 2009, n. 293), che è suscettibile di deroga solo in presenza di peculiari, straordinarie e motivate ragioni di interesse pubblico. Una simile conclusione è, del resto, l'unica coerente col dettato costituzionale, cui deve adeguarsi l'attività ermeneutica, che impone, in caso di possibili letture alternative, di accogliere quella conforme a Costituzione.

**2) Sulla natura delle (ex) progressioni verticali, e sulla loro ammissibilità, indipendentemente dal problema della loro attuale vigenza o meno:**

Per giurisprudenza ampiamente consolidata, la progressione verticale, anche laddove si manifesti quale espressione dello jus variandi del datore di lavoro pubblico, è sottoposta alla regola generale dell'accesso all'impiego mediante pubblico concorso nonché al regime vincolistico di spesa per il personale previsto dalle varie leggi finanziarie succedutesi nel tempo.

In particolare, nel parere Corte dei Conti Sezione Lombardia n. 64, reso in data 17 marzo 2009, è stato ricordato, con riferimento alla legittimità costituzionale di norme disciplinanti i sistemi concorsuali e la progressione di carriera dei pubblici dipendenti, il principio consolidato affermato dalla Corte Costituzionale secondo il quale la regola del concorso pubblico, da applicarsi anche alle progressioni verticali, può dirsi pienamente rispettata qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi, forme che possono considerarsi ragionevoli solo in presenza di particolari situazioni (quindi come deroga alla generale regola del concorso pubblico, che possano giustificarle per una migliore garanzia del buon andamento dell'amministrazione - Corte Cost. 16 maggio 2002, n. 194).

Ad avviso della Corte, infatti, il ricorso al pubblico concorso, quale strumento che garantisce la scelta dei candidati più preparati e capaci, consente infatti il rispetto dei canoni di efficienza e buon andamento mentre i concorsi interni o riservati interamente al personale dipendente non sembrano assicurare, determinando l'esclusione di potenziali concorrenti esterni, la corretta selezione dei soggetti più capaci e meritevoli, in conformità all'art. 97 della Carta Costituzionale.

In materia di giurisdizione sul pubblico impiego, la Corte Costituzionale, seguita poi dalla Cassazione e dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha più volte ribadito il principio secondo cui il passaggio ad una fascia funzionale superiore costituisce accesso ad un nuovo posto di lavoro ed è, pertanto, soggetto alla regola del pubblico concorso (ex multis: Corte Cost. 24 luglio 2003, n. 274; Cass. Civ. , SS.UU. 15 ottobre 2003, n. 1540, Cons. di Stato, sez IV, 7 giugno 2005, n. 2988).

A sua volta il Consiglio di Stato, adito in sede consultiva con riferimento all'applicabilità alle progressioni verticali della disciplina recante il cosiddetto "blocco delle assunzioni" di cui alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha avuto modo di precisare che il termine "assunzione" deve essere riferito non solo all'ingresso iniziale nella pianta organica del personale, ma anche alla progressione verticale da un'area all'altra, poiché anche in tal caso si verifica una novazione del rapporto di lavoro (Cons. di Stato, Sez III, parere n. 3556 del 9 novembre 2005).

Tutti orientamenti chiaramente indicanti come la regola generale per la copertura dei posti disponibili in ogni dotazione organica di un ente pubblico sia il concorso pubblico ex art. 97 Cost., mentre le forme di reclutamento esclusivamente riservate al personale interno (concorsi interni e progressioni verticali) hanno costituito fino ad oggi eccezioni di possibile applicazione solamente alle rigide condizioni sopra viste.

### **3) Sulla sopravvivenza (o meno) dell'istituto dei concorsi riservati al personale interno, ex art. 91 del TUEL:**

Sul punto, vale la pena sottolineare il passaggio contenuto nella sentenza della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, per la quale: "l'istituto dei concorsi interni è già disapplicato dalla contrattazione collettiva, in forza del previgente art. 2 D. Lgs. 165/2001. La stessa norma del TUEL, peraltro, nella misura in cui non consentiva la possibilità di accesso dall'esterno (in misura pari almeno al 50%), presenta(va) profili di indubbia contrarietà con il precetto costituzionale del concorso pubblico di cui all'art. 97, comma 3 cit., che esige una selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e aperta a tutti i cittadini, come ripetutamente posto il luce dalla giurisprudenza, anche costituzionale. Un ulteriore addentellato a sostegno della disapplicazione della richiamata disposizione del TUEL si rinviene nella Dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003 (stipulato in data 22 gennaio 2004) secondo cui: «Le parti concordano nell'affermare che le iniziative selettive degli enti per favorire lo sviluppo professionale del personale attraverso i passaggi interni alla

categoria superiore, sono tutte riconducibili alla disciplina dell'art. 4 del C.C.N.L. del 31.3.1999. Le diverse espressioni utilizzate come: concorsi interni, selezioni interne, passaggi interni, ecc, sono da ritenere come equivalenti anche quando dovessero riguardare la copertura di posti caratterizzati da una professionalità acquisibile esclusivamente dall'interno. La espressione formalmente corretta deve essere individuata in quella utilizzata nella rubrica del citato art. 4: "progressione verticale nel sistema di classificazione" ». Dal momento che la materia delle progressioni verticali è stata sottratta all'autonomia contrattuale e riportata in ambito pubblicistico con l'art. 52 del D. Lgs. 165/2001 (come modificato dall'art. 62 D. Lgs. 150/2009), a maggior ragione è impossibile sostenere la "permanenza" in vigore dell'art. 91 del TUEL, a nulla valendo lo "sterile" richiamo alla necessità delle modifiche espresse alle norme del TUEL. Infatti, è ormai orientamento consolidato, alla luce delle innumerevoli modifiche apportate dalle leggi finanziarie degli ultimi anni senza una corrispondente espressa modifica al D Lgs. 267/2000, la possibilità di deroga anche non espressa al TUEL. Quindi, il riferimento della permanenza in vigore, fino all'adeguamento da parte degli enti locali entro e non oltre il 31/12/2010, delle "disposizioni vigenti" non può che essere inteso come riferimento a norme che siano conformi alla Costituzione e che siano interpretate in maniera costituzionalmente orientata, cosa non più possibile per l'art. 91 del TUEL.".

**4) Nel merito dell'eventuale possibilità di procedere con progressioni verticali, ove la programmazione delle stesse, e/o il bando di concorso, fossero stati anteriori all'entrata in vigore del D. Lgs. 150/2009:**

Diverse sentenze delle varie sezioni della Corte dei Conti, tra le quali quelle citate dal Vs. Ufficio legale, si sono già espresse nel corrente anno in merito alla possibilità o meno di dare corso alle progressioni verticali già programmate anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs. 150/2009, ed in particolare Corte dei Conti Piemonte n. 41/2010, C. Conti Emilia Romagna n. 317/2010, Corte dei Conti Veneto, n. 78/2010, e n. 54/2010, Corte dei Conti Lombardia n. 517/2010, Corte dei Conti Puglia n. 41/2010.

Quasi unanimemente è stato ribadito il concetto più volte esposto sopra, dell'immediata applicabilità dell'art. 24 del Decreto Legislativo per gli enti locali, a partire dal 01 Gennaio 2010, in quanto di attuazione diretta di principi costituzionali inderogabili da parte degli enti locali.

In particolare va sottolineata la delibera n. 41/2010 della Corte dei Conti Piemonte, data la rilevanza che l'organo di controllo della regione d'appartenenza del Comune di Alessandria può avere su tale argomento, la quale riscontra negativamente la richiesta di un'amministrazione locale relativamente all'attivazione, nel corso del 2010, di una procedura di progressione verticale comunque prevista già nel proprio piano triennale del fabbisogno di personale in data addirittura antecedente al 15 novembre 2009, termine di entrata in vigore del decreto di riforma (Dlgs. n. 150/2009).

Circa la possibilità di portare a termine procedure di progressioni verticali avviate anteriormente alla pubblicazione del D. Lgs. 150/2009, la sola "apertura" è venuta

esclusivamente dalla sentenza della Corte dei Conti Lombardia, ove si è, comunque, precisato che: *“nelle more dell’adeguamento sia legittimo, in applicazione della disciplina regolamentare tuttora vigente, attuare progressioni verticali con riserva al personale esterno di almeno il 50% dei posti disponibili, purché si tratti di iniziative già formalmente autorizzate con atti programmatici alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 24 del d. lgs. n. 150/2009”*, come correttamente sottolineato anche dal parere della Vs. Avvocatura.

Anche a voler prescindere dalla condivisibilità di tale parere, tenuto conto che costituisce un’eccezione, non solo in confronto ai pareri di tutte le altre Corti citate, ma soprattutto in riferimento al pronunciamento n. 10/2010 della Sezione Autonomie, nel caso della Città di Alessandria, corretto è il rilievo dell’Avvocatura che “il Comune non versi in nessuna delle due ipotesi sopra indicate, in quanto ha bandito e concluso progressioni verticali prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 150/2009, ma non ha inserito eventuali “nuove” coperture di posti con progressioni verticali in piani di fabbisogno di personale approvati prima del 15/11/2009, e, quindi, nel caso di specie, non ricorrono nemmeno le condizioni minime poste dalla pur “generosa” sentenza della Corte dei Conti Lombardia.

5) **Nel merito dell’eventuale applicabilità dell’istituto delle progressioni verticali, nelle more dell’adeguamento del Regolamento Uffici e Servizi, previsto entro il 31/12/2010, ai principi del D. Lgs. 150/2009, da parte degli enti locali:**

Per tale eventuale argomentazione a favore della affermata (da taluno) possibilità di effettuare le progressioni verticali fino all’adeguamento da parte di ogni ente locale del Regolamento Uffici e Servizi ai principi del D. Lgs. 150/2009, citiamo, per tutti, il parere reso dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti (n. 10/2010) secondo cui:

“Il problema interpretativo, sollevato dall’Ente, trova origine da un’apparente antinomia tra il termine di decorrenza contenuto nell’articolo 24 d.lgs. 150/2009, cioè il 1 gennaio 2010, e l’articolo 31 dello stesso decreto. Quest’ultimo, con riferimento agli Enti locali, dispone che l’adeguamento del regolamento dell’Ente possa avvenire entro il 31 dicembre 2010, precisando, altresì, che nelle more, negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano “..le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Tale formulazione normativa, in quanto disposizione speciale rispetto al disposto dell’articolo 24, legittimerebbe la continuazione di procedure di selezione variamente difformi dai principi fissati dal D. Lgs. 150/2009, fino alla data di adeguamento del regolamento o, comunque, fino al 31 dicembre 2010.

L’esposta ipotesi interpretativa sarebbe, ad avviso di questa Sezione delle Autonomie, del tutto infondata. Infatti, il primo comma dell’articolo 24 del decreto legislativo 150/2009 dispone che “Ai sensi dell’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall’articolo 62 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica

attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni”.

Al contrario, il termine del 31.12.2010, di cui al 4° comma dell’articolo 31, è relativo all’adeguamento del regolamento di organizzazione dell’Ente, laddove il 1° comma dello stesso articolo dispone testualmente che “...gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27, comma 1”, norme queste definite dall’articolo 74 dello stesso decreto legislativo “di diretta attuazione dell’art. 97 della Costituzione e principio generale dell’ordinamento”.

Se si accedesse all’interpretazione contraria, secondo cui “lex specialis derogat generali”, occorrerebbe presupporre che con regolamento si possa derogare a norme che rappresentano attuazione di principi costituzionali, in contrasto con il prevalente criterio “lex superior derogat inferiori”.

E’ appena il caso di precisare che i limiti al potere regolamentare degli Enti locali sono, di regola, quelli previsti per i regolamenti in genere (in primis i regolamenti non possono contrastare con norme costituzionali) e che, di converso, il cd. principio di “cedevolezza” della legge statale e della legge regionale vige solo per le materie di competenza dell’Ente locale.

Deve aggiungersi che la Corte Costituzionale, con giurisprudenza consolidata (sent. n. 9 del 2010; sent. n. 215 del 2009; sent. n. 363 del 2006), ha stabilito che le deroghe legislative al principio secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso sono legittime solo in presenza di «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» idonee a giustificarle (sent. n. 81 del 2006), ed, anzi, la deroga al principio del concorso pubblico (art. 97, 3° comma, Cost.) deve essere essa stessa funzionale alle esigenze di buon andamento dell’amministrazione (sent. n. 293 del 2009).

Per giustificare una diversa decorrenza della disciplina di cui trattasi solo per gli Enti territoriali occorrerebbe ipotizzare che l’esigenza di buon andamento dell’amministrazione sussista solo per questi ultimi, così creando un’irrazionale disallineamento del sistema.

Inoltre, in forza del richiamo operato dall’articolo 88 TUEL, all’ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali si applicano, con efficacia immediata, le disposizioni del d.lgs. 165/2001 (già d. lgs. 29/1993) ed, in particolare, l’articolo 52, che così come modificato dall’articolo 62, d.lgs.150/2009 prevede che :”...Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso....”,norma che, ai sensi dell’articolo 2, comma 2°, del d.lgs. da ultimo citato, costituisce disposizione di carattere imperativo. Deve, altresì, osservarsi che il principio delle progressioni verticali è previsto dalla contrattazione collettiva; dal contrasto di quest’ultima con norma di legge, che costituisce principio generale dell’ordinamento, discende l’immediata disapplicazione del contratto collettivo.

Deve, infine, ritenersi che l’articolo 91 T.U.E.L., nella parte in cui prevede concorsi interamente riservati al personale dipendente – già disapplicato dalla contrattazione

collettiva, in forza del previgente articolo 2 d.lgs. 165/2001 - deve ora ritenersi abrogato per incompatibilità con il d.lgs 150/2009.

Non può, in senso contrario, invocarsi il disposto dell'articolo 1, 4° comma TUEL, contrastante con principi fondamentali delle fonti dell'ordinamento, secondo cui tra fonti dello stesso grado gerarchico, promulgate in tempi successivi e regolanti la medesima materia "*lex posterior derogat priori*" (art. 15 delle preleggi).

**6) Sulle letture interpretative rese dall'A.N.C.I.(Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia):**

Va preliminarmente precisato che l'ANCI si è occupata dell'argomento essenzialmente tramite le linee guida sull'applicazione del D.L. n.150/2009 pubblicate il 04/02/2010 e, quindi, in epoca antecedente le principali e più importanti delibere sull'argomento da parte delle varie sezioni regionali di controllo della corte dei conti.

A pagina n. 14 di tale documento si può leggere, testualmente: "(...) *si ritiene che possano essere portati a compimento i piani occupazionali già vigenti alla data di entrata in vigore del decreto realizzando le eventuali progressioni già programmate secondo le modalità definite nei Regolamenti*".

Inoltre in una risposta ad un quesito sul sito ANCITEL del 05/03/2010 si può leggere: "(...) *potranno realizzare le eventuali progressioni verticali autorizzate dalla Giunta in sede di programmazione triennale ed annuale dei fabbisogni di personale.....ed osservando le procedure previste dalle proprie norme regolamentari*".

Dal tenore delle risposte si evince che le eventuali assunzioni devono riguardare esclusivamente i posti messi a concorso con le selezioni interne oppure, nel caso di ulteriore scorrimento della graduatoria, ciò deve essere previsto sia a livello regolamentare, sia nei documenti di programmazione del personale.

Quanto sopradescritto è confermato dalla stessa ANCI con una risposta del 05/04/2010 nell'ambito del servizio "ANCI-risponde" la quale recita (si riporta integralmente sia la domanda posta da un Ente locale, sia la relativa risposta): "**Domanda:** *In questo Ente nel mese di dicembre si sono concluse le procedure selettive relative alle progressioni verticali. Allo stato attuale il vincitore di una progressione verticale si è dimesso. Nel regolamento degli uffici e servizi non è mai stata normata la possibilità di scorrere le graduatorie delle progressioni verticali. Negli anni passati, ogni volta che sono state indette procedure selettive per la copertura di posti mediante progressioni verticali, sono stati inquadrati alla categoria superiore solo i lavoratori risultati vincitori e le relative graduatorie non sono state mai utilizzate, anzi, gli anni successivi sono stati indette nuove procedure per la copertura di posti, mediante progressioni verticali, di analogo profilo professionale e di analoga categoria. Tenuto conto di quanto sopra rappresentato e della recente riforma Brunetta, si chiede, se ad avviso di codesta associazione risulterebbe legittimo scorrere la graduatoria della procedura selettiva riferita al lavoratore dimesso con il candidato non vincitore ma classificatosi al 2° posto. Si chiede, inoltre, nel caso si decidesse di procedere allo scorrimento della graduatoria se occorre*

*contemporaneamente procedere ad altra assunzione dall'esterno. La suddetta domanda viene posta in quanto nel 2009, i posti vacanti erano stati coperti per metà, con progressioni verticali e per metà con assunzioni dall'esterno. Allo stato attuale (febbraio 2010), essendosi liberato un posto coperto nel dicembre 2009, mediante progressione verticale, si chiede se appare legittimo ricoprire il posto resosi vacante mediante lo scorrimento della graduatoria o occorre nuovamente rispettare la percentuale di almeno il 50% dall'esterno?*

**Risposta:** *In merito alla richiesta di parere si ritiene che in assenza di una previa regolamentazione da parte dell'Ente non sia possibile procedere allo scorrimento della graduatoria delle progressioni verticali. Occorre inoltre tenere presente che alle "graduatorie" frutto di procedure di selezione verticali non si applicano le disposizioni in materia di graduatorie concorsuali, pertanto qualunque vigenza ulteriore, che comunque non dovrebbe ledere la possibilità di tutti i dipendenti di partecipare a procedure di progressione, va necessariamente regolamentata. Si ritiene poi che il posto resosi vacante debba essere coperto nel rispetto del principio di adeguato accesso dall'esterno, da garantire nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni."*

**7) Sulla sentenza del T.A.R. della Calabria n. 914 del 23/08/2010:**

Ad oggi risulta essere la prima ed unica sentenza di un tribunale amministrativo riguardante proprio l'ammissibilità o meno delle procedure di progressioni verticali negli Enti Locali dopo l'entrata in vigore del D.lgs n. 150/2009.

Essa respinge il ricorso presentato da un dipendente comunale avverso la decisione dell'amministrazione di appartenenza di non procedere, nel corso del 2010, con un provvedimento di annullamento in autotutela, con la progressione verticale.

Poiché si occupa di procedure inerenti a progressioni verticali ex-novo, e non di scorrimento di graduatorie già definite, è da ritenersi poco pertinente al caso di cui ci stiamo occupando.

**8) Sulla deliberazione n. 105 del 4/10/2010 della Sezione Controllo della Corte dei Conti della Regione Toscana:**

Questa Deliberazione, che è la più recente sull'argomento, oltre a prospettare ed elencare riassuntivamente i diversi interventi delle varie Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti e, quindi, a riprendere i vari principi sui quali ci siamo già ampiamente soffermati, introduce alcune "condizioni obbligatorie" che devono essere rispettate per portare a termine eventuali progressioni verticali anche nel corso dell'anno 2010.

Fra queste sicuramente il principio, di derivazione costituzionale, dell'adeguato accesso dall'esterno (art. 35 del D.lgs. n. 165/2001), riassumibile nella necessaria "riserva al personale esterno di almeno il 50% dei posti disponibili", così come tra l'altro previsto dalla normativa previgente e come già delineato al punto 2) di questo parere.

In questo caso l'analisi dettagliata dell'attuale e dei precedenti piani triennali del fabbisogno del personale dell'ente potrà far discernere sulla legittimità o meno di addivenire ad ulteriori assunzioni "interne".

Va, infine, ricordato come l'art. 17, comma 31, del D.L. n. 78 del 01/07/2009, così come convertito nella legge n. 102 del 03/08/2009, prevede l'obbligatorietà per *"tutte le sezioni regionali di controllo"* di conformarsi *"alle pronunce di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite"*.

E' anche per questo motivo che le già citate delibere n.10/2010 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti e la successiva delibera n. 41/2010 della Sezione Regionale Piemonte assumono, nel caso di specie, una particolare coerenza.

Pertanto, per i motivi sopraesposti, si ritiene che l'attuazione di progressioni verticali, durante l'anno 2010 e tramite l'inquadramento di idonei presenti nelle graduatorie esistenti mediante scorrimento delle stesse, sia da considerarsi "illegittima" e le eventuali nuove assunzioni operate a seguito di detto scorrimento siano da ritenersi giuridicamente "nulle" per contrasto insanabile con norme inderogabili ed imperative del nostro ordinamento, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del Dlgs. n. 165/2001, con tutte le conseguenze del caso ed, in particolare, con le relative responsabilità amministrativo/contabili e civili, sia nei confronti degli organi politici responsabili degli atti di programmazione, sia per il Dirigente che vi dia esecuzione.

*Prof. Avv. Luca Tamassia*

Modena, lì 8 novembre 2010